

22 MAR 2021

CENTRO MISSIONARIO MAGENTINO -onlus



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Via Manzoni, 73 -20010 MARCALLO CON CASONE (MI)

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Il giorno 27 del mese di Ottobre dell'anno duemilaventi, alle ore 15,00 in prima convocazione (seduta andata deserta) ed alle ore 20.00 in seconda convocazione, presso la sede del CMM, Via Manzoni, 73 -20010 Marcallo Con Casone (Mi) si è tenuta l'Assemblea generale dei soci del Centro Missionario Magentino con il seguente ordine del giorno:

1) Presentazione dell'adeguamento dello Statuto alla nuova normativa per il Terzo Settore, discussione, e approvazione delle modifiche statutarie.

Presentazione dell'adeguamento dello Statuto alla nuova normativa per il Terzo settore, discussione e approvazione delle modifiche statutarie.

Il Vicepresidente Angelo Rescaldina, in assenza del presidente per motivi di salute, espone le motivazioni delle modifiche da attuare allo Statuto per l'adeguamento alle normative sul terzo settore: lo Statuto, su modello approvato dall'Assemblea dei soci, è stato completato ed integrato dal consiglio direttivo che lo ha approvato.

Si apre la discussione sullo Statuto.

Al termine della discussione il Vicepresidente Angelo Rescaldina mette in votazione lo Statuto come approvato dal consiglio direttivo.

L'Assemblea approva all'unanimità.

L'Assemblea conferisce mandato al Vicepresidente affinché apporti le eventuali ulteriori modifiche od integrazioni richieste dal Registro Unico del Terzo Settore in sede di iscrizione.

Alle ore 21.30 terminano i lavori dell'Assemblea straordinaria.

IL VICEPRESIDENTE

Angelo Rescaldina

LA SEGRETARIA

Luisa Maria Fornaroli



AGENZIA DELLE ENTRATE

DPI Milano - Uff. Territoriale di MAGENTA

ATTO REGISTRATO

IL 22 MAR 2021

AL N° 896 SERIE 3

ATTW ELENTE



STATUTO ASSOCIATIVO

Approvato dall'Assemblea generale dei soci il 27/10/2020

Art. 1 – Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata "Centro Missionario Magentino - O.D.V.", organizzazione di volontariato per la cooperazione internazionale, con sede in Marcallo con Casone (Mi) in via Manzoni, 73.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del comune di Marcallo con Casone non comporta modifica statutaria, ma una delibera del consiglio direttivo con conseguente comunicazione agli uffici competenti.

Il Centro Missionario Magentino è nato nel 1972, fondato dal dott. Mario Leone e da don Bruno Pegoraro.

L'Associazione assume nella propria denominazione, ai sensi e per gli effetti del dlgs. 117/2017, la qualifica di ODV, "Organizzazione Di Volontariato". A partire dall'effettiva assunzione della qualifica di "Ente del Terzo Settore", l'Associazione utilizzerà l'acronimo ETS.

Art. 2 – Carattere dell'Associazione

L'Associazione, apartitica, apolitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- collabora con i gruppi missionari parrocchiali, decanali, con i centri missionari diocesani ed altri organismi di volontariato per la promozione e lo sviluppo dei popoli;
- coopera con organismi, enti e governi dei paesi in via di sviluppo;
- svolge le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad essa direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;



- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio residuo dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ODV o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge, seguendo i limiti e le condizioni previste dalla legge in vigore.

Art. 3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – Scopi e attività dell'Associazione

L'Associazione opera nel settore della beneficenza e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche di solidarietà ed utilità sociale attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Essa opera nei seguenti settori:

- Cooperazione allo sviluppo;
- Beneficenza, sostegno a distanza;
- Promozione della legalità e della pace;
- Organizzazione e gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

I fini dell'Associazione sono:

- Solidarietà sociale;
- Beneficenza;
- Sensibilizzazione ai problemi dei paesi in via di sviluppo.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- promuovere un servizio di animazione al volontariato e di sensibilizzazione sui problemi del Terzo Mondo, sollecitando ad una presa di coscienza e di responsabilità l'opinione pubblica, gli organismi di base e le scuole di fronte ai problemi dei popoli in via di sviluppo;
- preparare ed inviare volontari formati e/o qualificati nei paesi in via di sviluppo per cooperare alla crescita sociale, tecnica ed economica dei medesimi;
- predisporre progetti di opere ed infrastrutture a carattere agricolo, manifatturiero e di servizio di interesse pubblico, di intesa con le autorità locali e religiose, in un'ottica ecosostenibile;
- realizzare i progetti con propri volontari, in collaborazione con i locali, anche mediante l'invio dei materiali e dei mezzi necessari;
- preparare e responsabilizzare i nativi alla gestione delle realizzazioni effettuate, con particolare attenzione all'ambiente ed alla salvaguardia dello stesso;
- preparare e curare l'inoltro dei progetti presso le sedi idonee

- per l'approvazione e gli eventuali finanziamenti;
- provvedere alla raccolta ed alla spedizione di viveri, medicinali, materiali e quant'altro occorra per la realizzazione dei programmi ed iniziative a favore delle popolazioni toccate da carestie, calamità e sottosviluppo;
- favorire lo scambio di esperienze tra popoli e chiese di tutto il mondo;

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Attività di volontariato svolta nell'Associazione è prestata dai soci in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili od immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 5 – Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri, di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividano le finalità ed i principi statuari dell'Associazione.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati hanno pari diritti di elettorato attivo e passivo. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario, o altro soggetto designato dal Presidente, in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione.

Art. 6 – Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni



caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato, il diritto a proporsi come candidato alle elezioni degli organi sociali.

Gli aderenti all'Associazione dovranno dichiarare la propria disponibilità a prestare opera gratuita di volontariato all'interno dell'Associazione.

L'attività di volontariato svolta presso l'Associazione non può essere retribuita in alcun modo.

I volontari, debitamente iscritti nel registro dei soci, vengono assicurati secondo le norme vigenti.

Art. 7 – Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- **ONORARI**
- **BENEMERITI**
- **ORDINARI**

- Sono soci **ONORARI** coloro che abbiano particolari benemeritenze. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del consiglio direttivo.
- Sono soci **BENEMERITI** coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal consiglio direttivo con validità annuale.
- Sono soci **ORDINARI** coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità previste dal consiglio direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza nel trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

In particolare i soci ordinari, benemeriti e onorari hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con i terzi ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Il socio ha il dovere di versare la quota sociale nella misura e nei termini indicati dal consiglio direttivo.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, compreso



Alp

il diritto di elettorato attivo e passivo;

- essere informati di tutte le attività dell'Associazione e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali ed i verbali degli organi dell'Associazione, a tal fine l'associato deve presentare espressa richiesta di visione al consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine di 15 giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal consiglio direttivo.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto, con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione;
- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di espulsione;
- per ritardato pagamento della quota sociale entro il termine determinato e comunicato dal consiglio direttivo ;
- per morte.

I soci possono essere espulsi:

- per comportamento contrario all'etica comune;
- per comportamento contrario agli scopi e ai principi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- per aver recato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
- per dichiarazioni lesive a danno dell'immagine e della credibilità dell'Associazione.

Il provvedimento di espulsione è deliberato dal consiglio direttivo e notificato al socio espulso il quale ha diritto a proporre appello all'Assemblea dei soci, secondo le norme previste dal regolamento interno.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono il solo diritto alle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere vincolata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 – L'Assemblea generale dei soci

L'Associazione ha nell'Assemblea generale dei soci il suo organo sovrano.

In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo a cui devono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di Giugno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- per decisione del consiglio direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno un quinto dei soci.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 60 giorni dalla data di richiesta.

Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice, e-mail o altro mezzo che la tecnologia metterà a disposizione, per garantire la efficacia e la economicità dell'invio, nonché per affissione nella sede sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del consiglio direttivo l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, a cura del consiglio dimissionario.

Art. 13 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Ciascun associato ha diritto all'esercizio del voto.

Ogni associato può essere portatore di massimo due deleghe di altri soci. Le deleghe devono essere scritte ed indicare i nominativi del delegante e del delegato.

I verbali della riunione dell'Assemblea sono redatti dal Segretario



lup

in carica o, in sua assenza, e per quella Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto.

Art. 14 – Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- approvare il regolamento interno di attuazione dello Statuto ed altri regolamenti predisposti dal consiglio direttivo;
- eleggere i membri del consiglio direttivo, determinandone il numero dei componenti;
- fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per ritardati pagamenti;
- deliberare le linee guida dell'attività dell'Associazione;
- discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- decidere su eventuali ricorsi contro i provvedimenti di diniego all'iscrizione o di espulsione deliberati dal consiglio direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del consiglio direttivo.

in sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

E' facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al consiglio direttivo entro un mese prima della data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Assemblea determina di volta in volta le modalità di votazione

palese o a scrutinio segreto. Per delibere riguardanti singole persone è sempre usato lo scrutinio segreto.

Art. 15 - Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione delle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza.

Art. 16 - Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è formato dai componenti nominati dall'Assemblea ordinaria, nel numero deliberato dall'Assemblea elettiva stessa.



MP

Tutto il consiglio direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà. Subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del consiglio. A parità di voti la nomina spetta la socio che ha più anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di un consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe stato in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del consiglio direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo consigliodirettivo, il consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il consiglio direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata $\frac{2}{3}$ dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il consiglio direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 17 – Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, inviato per lettera ordinaria, posta elettronica e qualsiasi altro mezzo messo a disposizione dalla tecnologia per garantire la celerità dell'invio e della ricezione, almeno 5 giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di



lup

necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per via telematica possono assumere a tutti gli effetti valori di riunioni del consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 18 – compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al consiglio direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova del momentaneo impedimento del Presidente.

Art. 19 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture, nei termini e nelle modalità previste dalle leggi in vigore:

- Libro dei soci.
- Libro delle adunanze e delibere dell'Assemblea dei soci.
- Libro delle adunanze e delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 20 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versare all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria, su proposta del consiglio direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da introiti da convenzioni con enti pubblici o privati;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da proventi da attività di interesse generale e da attività diverse secondo l'art. 6 del codice del terzo settore;
- da ogni altra entrata ammessa dalle normative del terzo settore e da altre leggi o regolamenti riguardanti l'Associazione.

Art. 21 – Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e comunque nel rispetto del codice del Terzo Settore.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad



esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 22 – Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

IL versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra i vivi, né a causa di morte.

Art. 23 – Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo con relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci ed ogni altro documento richiesto dalle leggi e regolamenti in vigore.

I bilanci con i relativi allegati, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 24 – Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, i beni che residuano, dopo l'espletamento delle fasi di scioglimento, verranno devoluti ad altre ODV operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, o alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 codice del terzo settore) sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 45, comma 1 del codice del terzo settore.

Sono ammesse, in ogni caso, altre destinazioni dei beni residui se imposte per legge.



Handwritten signature or initials.

Art. 25 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 26 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



Atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis tabella B allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642